

REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, mercoledì 1 febbraio 2006

---

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 • (0961) 856628-29

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

15 dicembre 2005, n. 1117

**Approvazione Linee Guida, vincolanti, inerenti i requisiti minimi ed i criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari, ai fini dell'autocontrollo, di cui all'Accordo Stato-Regioni 17/6/2004 – Istituzione Registro Regionale.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17

giugno 2004 Repertorio Atti n. 2028 recante «Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo» ha demandato alle Regioni, tra l'altro, di iscrivere in appositi elenchi i laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo degli alimenti nonché dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare.

Tenuto conto che l'Istituzione di un Registro Regionale in cui siano elencati i laboratori abilitati ad effettuare le analisi ai fini dell'Autocontrollo alimentare, consente ai predetti Laboratori di poter svolgere le funzioni di cui all'Accordo Stato-Regioni summenzionato, con notevole ricaduta occupazionale e finanziaria.

Ritenuto inoltre che la regolamentazione di questo aspetto – alla luce di quanto previsto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari – attraverso l'individuazione dei laboratori abilitati, nonché la fissazione dei requisiti minimi e l'iscrizione in appositi elenchi predisposti dalle regioni e Province Autonome (come previsto dall'articolo 10, comma 3 punto 1 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526) – si rende necessaria al fine di garantire che i controlli analitici di Legge, in tema di Autocontrollo Alimentare, siano effettuati in strutture ufficiali, con attrezzature riconosciute idonee e da parte di personale qualificato, rispondenti ai criteri di qualità, dai quali oggi non si può prescindere in materia di sicurezza alimentare.

Considerato che allo stato attuale, sono pervenute a questo Dipartimento circa quaranta istanze di laboratori che richiedono tale iscrizione.

Che a tali laboratori devono essere aggiunti quelli già precedentemente iscritti negli elenchi provvisori predisposti dal Ministero della Sanità di cui al decreto Legislativo del 4 febbraio 1993, n. 65.

Che la Legge 21/12/1999, n. 526 (Legge comunitaria 1999), con cui sono state apportate, tra l'altro, modifiche al D.Lvo 26/5/1997 n. 155, «Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente l'igiene dei prodotti alimentari», ha demandato alle Regioni e alle Province autonome il riconoscimento dei laboratori esterni alle industrie alimentari che effettuano le analisi ai fini dell'autocontrollo di cui all'art. 3 dello stesso decreto Legislativo.

Che in particolare l'art. 10 comma 3 (art. 3-bis) della Legge 21/12/1999, n. 526 ha stabilito la procedura per tale riconoscimento, prevedendo altresì l'iscrizione di detti laboratori in appositi elenchi regionali.

Che ai sensi del punto 5 del suddetto art. 3-bis, veniva altresì affidato al Ministero della Sanità, il compito di fissare, con apposito Decreto, i requisiti minimi ed i criteri generali per il riconoscimento sia dei laboratori esterni alle industrie alimentari che effettuano le analisi ai fini dell'autocontrollo di cui all'art. 3 del D.Lvo 155/97, sia di quelli che effettuano analisi su alimenti di origine animale regolamentati da normativa specifica nonché sui prodotti destinati ad un'alimentazione particolare.

Che la disciplina sanitaria relativa alla produzione ed all'immissione in commercio degli alimenti prevede, tra l'altro, nell'ambito dei piani di autocontrollo predisposti da ciascuna azienda, l'effettuazione di specifiche analisi che possono essere svolte presso laboratori interni alla stessa azienda o presso laboratori esterni, appositamente riconosciuti a tal fine.

Che in sede tecnica della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome è stata esaminata, in data 24 maggio 2004, la proposta dell'apposito

Gruppo di lavoro per l'individuazione dei requisiti minimi ed i criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari.

Che a tale proposta ha fatto seguito l'Accordo recante: «Recepimento accordo Stato-Regioni» del 17 giugno 2004, rep. n. 2028 inerente i requisiti minimi ed i criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo».

Atteso che, pertanto, si distinguono due tipologie di laboratori, che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo:

1. laboratori esterni alle industrie alimentari, che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo degli alimenti regolamentati dalla vigente normativa, nonché dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare e/o ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 155/97;

2. laboratori annessi alle industrie alimentari, che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo degli alimenti regolamentati dalla vigente normativa, nonché dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare e/o ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 155/97.

Atteso che la Regione Calabria, con Decreto dirigenziale n. 5774 del 22 maggio 2002 avente per oggetto «Istituzione dell'elenco regionale provvisorio dei laboratori di analisi che possono effettuare controlli per conto delle aziende alimentari» ha, di fatto, istituito il citato Elenco provvisorio.

Che con successivo Decreto Dirigenziale n. 18208 dell'8 novembre 2004 avente per oggetto: «Recepimento accordo Stato-Regioni del 17 giugno 2004, rep. n. 2028 inerente i requisiti minimi ed i criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo» è stato recepito tale Accordo, ed è stato revocato il Decreto Dirigenziale n. 5774 del 22 maggio 2002 dichiarando nullo l'elenco provvisorio dei Laboratori.

Che con ulteriore Decreto Dirigenziale n. 3839 del 18 marzo 2005 avente per oggetto: «Proroga dei termini di iscrizione negli elenchi regionali dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari» sono stati prorogati di ulteriori 90 giorni i termini di iscrizione negli elenchi regionali di cui all'art. 3 dell'Accordo Stato-Regioni n. 2028 del 17 giugno 2004 a decorrere dalla pubblicazione del citato Decreto Dirigenziale avvenuta in data 13 aprile 2005 Supplemento straordinario n. 4 al BUR n. 6 del 1 aprile 2005.

Che la proroga di cui al capoverso precedente risulta scaduta in data 16 luglio 2005.

Ritenuto di dover approvare con la presente Deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, le Linee Guida vincolanti per il riconoscimento dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari nella regione Calabria, per l'inserimento nel previsto Registro Regionale.

Di dover riservare al Dipartimento Tutela della salute, Politiche sanitarie e sociali della Regione Calabria, la definizione delle modalità di controllo per l'effettuazione delle verifiche ispettive finalizzate alla valutazione della conformità ai criteri generali e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee guida vincolanti, allegata alla presente Deliberazione, per l'iscrizione del laboratorio nell'elenco regionale, nonché la definizione dei criteri per la cancellazione ed il reinserimento nell'elenco regionale dei laboratori sottoposti a verifiche ispettive il cui esito dovesse risultare negativo.

Di dover confermare la validità delle istanze a tutt'oggi presentate alla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute, Politiche sanitarie e sociali – fatte salve eventuali richieste di integrazioni che si dovessero rendere necessarie.

Visto l'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 giugno 2004, G.U. n. 173 del 26 luglio 2004 serie generale recante: «Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari, ai fini dell'autocontrollo».

Visto il Decreto Dirigenziale n. 5774 del 22 febbraio 2002 avente per oggetto: «Istituzione dell'elenco regionale provvisorio dei laboratori di analisi che possono effettuare controlli per conto delle industrie alimentari».

Visto il Decreto Dirigenziale n. 18208 dell'8 novembre 2004 avente per oggetto: «Recepimento accordo Stato-Regioni del 17 giugno 2004, rep. n. 2028 inerente i requisiti minimi ed i criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo».

Visto il Decreto Dirigenziale n. 3839 del 18 marzo 2005 avente per oggetto: «Proroga dei termini di Iscrizione agli elenchi regionali dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari».

Su relazione e conforme proposta dell'Assessore alla Tutela della Salute, Dott.ssa Doris Lo Moro, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto reso dal Dirigente preposto alla competente struttura organizzativa.

A voti unanimi,

#### DELIBERA

1) di approvare le Linee Guida vincolanti per il riconoscimento dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari, che si allegano alla presente Deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

2) di istituire il registro Regionale dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari, ai fini dell'autocontrollo;

3) di affidare al Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie e Sociali della Regione Calabria, la definizione delle modalità di controllo per l'effettuazione delle verifiche ispettive finalizzate alla valutazione della conformità ai criteri generali e ai requisiti minimi stabiliti dalle Linee Guida vincolanti allegate alla presente deliberazione, necessarie ai fini dell'iscrizione dei laboratori nel registro regionale, nonché la definizione dei criteri per la cancellazione ed il reinserimento nel Registro Regionale dei laboratori sottoposti a verifiche ispettive il cui esito risulti negativo;

4) di confermare la validità delle istanze a tutt'oggi presentate alla regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie e Sociali – fatte salve eventuali richieste di integrazioni che si rendessero necessarie;

5) di dare mandato al Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie e Sociali della Regione Calabria, all'esecuzione del presente atto e di disporre la pubblicazione della presente delibera sul BURC.

*Il Segretario*  
F.to: Durante

*Il Vice Presidente*  
F.to: Adamo

## LINEE GUIDA VINCOLANTI PER IL RICONOSCIMENTO DEI LABORATORI CHE EFFETTUANO ANALISI AI FINI DELL'AUTOCONTROLLO PER LE INDUSTRIE ALIMENTARI

REGIONE CALABRIA

### Art. 1

*Ambito di Applicazione*

Le presenti Linee Guida si applicano per il riconoscimento:

a) dei laboratori non annessi alle industrie alimentari;

b) dei laboratori annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi anche per conto di altre industrie alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi;

che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo sia secondo la normativa a carattere verticale (D.Lvo 530/92 – D.Lvo 531/92 – D.Lvo 537/92 – D.Lvo 286/94 – D.Lvo 65/93 – D.P.R. 54/97 – D.P.R. 607/96 – D.M. 14/6/1996 – D.P.R. 495/97 – D.P.R. 309/98) nonché dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare (DPR 131/98) sia ai sensi dell'art. 3 del D.Lvo 155/97.

### Art. 2

*Criteri generali e requisiti minimi*

1) I laboratori di cui all'art. 1, di seguito indicati come «laboratori», devono essere conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN 45001, così come sostituita dalla norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e alle procedure operative standard previste ai punti 3 e 8 dell'allegato II del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 120 e s.m.i.;

2) I laboratori di cui al comma 1) devono essere accreditati secondo la norma Europea EN 45001, così come modificata dalla norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento conforme ai criteri generali stabiliti dalla norma Europea EN 45003;

3) I laboratori che svolgono attività analitiche, anche su matrici diverse da quelle alimentari, devono garantire una differenziazione sia dei locali che della gestione dei campioni per tutto l'iter analitico, adottando adeguate misure, allo scopo di escludere la possibilità di commistioni o contaminazioni;

4) I laboratori possono affidare l'esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo, accertando preliminarmente che detto laboratorio terzo risulti iscritto agli elenchi regionali di cui al presente accordo, o risulti accreditato secondo le disposizioni di cui al comma 2, se operante in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea. Devono inoltre tenere a disposizione delle Aziende Sanitarie territoriali competenti (Dipartimenti di Prevenzione – Servizi di Igiene degli Alimenti, Bevande e della Nutrizione – S.I.A.N. e Servizi Veterinari) e degli Enti/Organismi di controllo, i documenti relativi alla valutazione della competenza del laboratorio terzo al quale è stata affidata l'esecuzione della prova ed anche dei lavori svolti da quest'ultimo. È facoltà del Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie e sociali della Regione Calabria estendere le proprie verifiche al laboratorio terzo.

### Art. 3 Registro Regionale

1) Presso il Settore Prevenzione del Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie e sociali della Regione Calabria, è istituito il Registro Regionale dei laboratori di cui all'art. 1, presenti sul territorio regionale, che risultano conformi ai criteri generali e ai requisiti minimi di cui all'art. 2;

2) L'iscrizione nel Registro Regionale consente l'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale ed è valida fino al permanere delle condizioni in base alle quali essa è stata effettuata;

3) Il Settore Prevenzione del Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie e sociali della Regione Calabria, provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, dell'elenco dei laboratori iscritti nel Registro Regionale, dandone comunicazione al Ministero della Salute.

— La Regione si riserva, altresì, di effettuare verifiche ispettive, in qualsiasi momento, con modalità sistematiche o a campione.

4) L'istanza di riconoscimento con relativa iscrizione nel Registro Regionale può essere presentata:

a) dai legali rappresentanti dei laboratori già inseriti in via provvisoria nell'elenco predisposto dal Ministero della Salute ai fini dell'autocontrollo degli alimenti regolamentati dalle normative vigenti, nonché dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, facendo riferimento alla documentazione e agli atti già presentati al Ministero della Salute.

Tali laboratori possono effettuare anche analisi ai fini dell'autocontrollo di cui all'art. 3 del D.Lvo 155/97, previa esplicita comunicazione in tal senso al Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie e sociali della Regione Calabria;

b) dai legali rappresentanti dei laboratori analisi ai fini dell'autocontrollo ai sensi dell'art. 3 del D.Lvo 155/97 già inseriti nell'elenco predisposto dalla Regione Calabria, e reso nullo con Decreto Dirigenziale n. 18208 dell'8 novembre 2004, facendo riferimento alla documentazione ed agli atti già presentati;

c) dai legali rappresentanti dei laboratori che intendono effettuare analisi ai fini dell'autocontrollo degli alimenti regolamentati dalle normative vigenti, nonché dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare e/o ai sensi dell'art. 3 del D.Lvo 155/97.

### Art. 4 Procedura per il riconoscimento

Per il riconoscimento del laboratorio il rappresentante legale deve rivolgere al Direttore Generale del Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie e sociali della Regione Calabria, istanza in carta da bollo, redatta secondo il modello allegato, e corredata dalla seguente documentazione:

1. dichiarazione firmata, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e quindi con tutte le conseguenze penali e civili relative ad una dichiarazione mendace e/o non veritiera, dal direttore responsabile del laboratorio, dalla quale risulti che il medesimo opera in conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, così come sostituita dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed alle procedure operative standard previste ai capitoli 3 e 8 dell'allegato II al D.Lvo 27/1/1992, n. 120, e s.m.i.;

2. specificazione delle tipologie dei controlli analitici (elen-care quali determinazioni vengono effettuate; su quali matrici si eseguono tali analisi, i metodi utilizzati distinti in metodi normati e/o metodi interni) che il laboratorio effettua;

3. relazione tecnico-descrittiva riguardante la struttura e l'organizzazione del laboratorio, comprendente:

a) la dotazione strumentali;

b) il personale con le relative qualifiche professionali;

c) planimetria in scala 1:100 dei locali con indicata la loro destinazione;

4. manuale della qualità in distribuzione controllata, dove deve essere descritto il sistema di qualità sulla base del quale opera il laboratorio medesimo;

5. copia del Certificato di accreditamento secondo la norma EN 45001 così come sostituita dalla norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da enti riconosciuti ed autorizzati. Tale certificato deve essere riferito alle singole prove o a gruppi di prove per le quali il laboratorio chiede l'iscrizione nel Registro Regionale;

6. certificato di iscrizione all'Ordine professionale del Direttore Responsabile e del personale laureato;

7. autorizzazione sanitaria, rilasciata dal Comune, previo parere del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, ed emessa in data successiva alla pubblicazione sul BUR Calabria della deliberazione relativa all'approvazione delle presenti Linee Guida;

8. copia del contratto di smaltimento, con ditte autorizzate, dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.

### Art. 5 Verifiche Ispettive

1. I legali rappresentanti dei laboratori sono tenuti a comunicare, con cadenza almeno annuale, alla Regione Calabria nel cui elenco risultano inseriti, l'esito delle verifiche effettuate dagli organismi di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 2;

2. Il Ministero della Salute può effettuare in qualunque momento, insieme alla Regione, sopralluoghi presso i laboratori già inseriti negli elenchi allo scopo di verificarne la conformità ai criteri generali e ai requisiti minimi di cui all'articolo 2;

3. Le Aziende Sanitarie effettuano i controlli di competenza, segnalando al Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie e Sociali della Regione Calabria le eventuali difformità rilevate.

### Art. 6 Norme Transitorie

#### Decorrenza

I legali rappresentanti dei laboratori di cui alle lettere a) e b) punto 5) dell'art. 3 già operanti ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari sul territorio regionale, devono presentare l'istanza di riconoscimento e relativa iscrizione nel registro Regionale entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ove non lo abbiano già fatto.

Qualora lo abbiano già fatto, dovranno attenersi al modello indicato nel presente atto ed alla documentazione richiesta che potrà essere inviata ad integrazione di quella precedentemente consegnata.

*Laboratori non aventi sede in Calabria*

I Laboratori che effettuano le analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari, non aventi sede in Calabria, possono operare sul territorio regionale alle stesse condizioni previste dal presente atto per i laboratori esistenti nella Regione Calabria.

Qualora la Regione o la Provincia autonoma di appartenenza non abbia ancora regolamentato il settore, anche mediante l'istituzione del Registro Regionale, il responsabile legale del laboratorio interessato dovrà inviare apposita comunicazione alla Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie e sociali, corredata dalla documentazione di cui al precedente art. 4.

*Certificato di Accreditemento*

I laboratori di cui all'art. 1, che non risultano accreditati ai sensi dell'art. 2, comma 2), possono essere iscritti nel Registro regionale presentando copia del contratto stipulato con l'organismo di accreditamento, attestante l'avvio delle procedure finalizzate all'ottenimento dell'accREDITAMENTO.

I legali rappresentanti di detti laboratori sono tenuti a comunicare al Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie e sociali della Regione Calabria, l'esito delle verifiche effettuate dagli organismi di accreditamento di cui all'art. 2, con cadenza almeno annuale.

In ogni caso l'accREDITAMENTO dovrà essere acquisito entro 36 mesi dalla data di iscrizione nel registro Regionale.

Il mancato accREDITAMENTO del laboratorio o il difetto della comunicazione, entro i termini, previsti di cui al precedente comma, comportano la cancellazione d'ufficio dal Registro Regionale senza la possibilità di reiterare l'istanza d'iscrizione, salvo aver dimostrato preventivamente l'ottenimento dell'accREDITAMENTO di cui all'art. 2 comma 2).

I legali rappresentanti dei Laboratori che risultano accreditati ai sensi dell'art. 2 sono tenuti a comunicare al Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie e sociali della regione Calabria ogni variazione relativa alla ragione sociale, alle strutture ed attrezzature del laboratorio, all'attività svolta ed a ogni altro requisito di legge.

(facsimile istanza in bollo)

REGIONE CALABRIA  
Dipartimento Tutela della Salute,  
Politiche Sanitarie e Sociali della  
Regione Calabria  
Via E. Buccarelli n. 30  
88100 CATANZARO

**Oggetto:** Riconoscimento dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari.

Il sottoscritto ..... in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società ..... con sede legale in via ..... n. .... Comune ..... Provincia ..... Partita IVA .....

chiede

che il laboratorio ..... sito in via ..... n. .... Comune ..... Provincia ..... venga riconosciuto e conseguentemente iscritto nello specifico Registro Regionale.

Si impegna a comunicare alla Regione ogni variazione relativa alla ragione sociale, alle strutture ed attrezzature del laboratorio, all'attività svolta ed a ogni altro requisito di legge, nonché a comunicare immediatamente l'esito delle verifiche periodicamente effettuate dall'organismo di accREDITAMENTO di cui al punto 6 con cadenza almeno annuale.

Allega alla presente istanza la seguente documentazione:

1. dichiarazione firmata ai sensi della L. 241/90, dal direttore responsabile del laboratorio, dalla quale risulti che il medesimo opera in conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001 così come modificata dalla norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed alle procedure operative standard previste ai capitoli 3 e 8 dell'allegato II al D.Lvo 27/1/1992 n. 120 e successive modifiche (G.U. n. 40 del 18/2/1992);

2. specificazione delle tipologie dei controlli analitici (elen-care quali determinazioni vengono effettuate su quali matrici si eseguono tali analisi, i metodi utilizzati distinti in metodi normati e/o metodi interni) che il laboratorio effettua;

3. relazione tecnica riguardante la struttura e l'organizzazione del laboratorio, comprendente:

1. la dotazione strumentali;
2. il personale con le relative qualifiche professionali;
3. planimetria dei locali con indicata la loro destinazione;

4. manuale della qualità in distribuzione controllata, dove deve essere descritto il sistema di qualità sulla base del quale opera il laboratorio medesimo;

5. copia del certificato di accREDITAMENTO secondo la norma EN 45001 così come modificata dalla norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 rilasciato da enti riconosciuti ed autorizzati. Tale certificato deve essere riferito non solo alla struttura, ma anche alle singole prove o ai gruppi di prove per le quali il laboratorio chiede l'iscrizione nell'elenco regionale;

6. certificato di iscrizione all'Ordine professionale del Direttore Responsabile e del personale laureato;

7. autorizzazione Sanitaria, rilasciata dal Comune, previo parere del responsabile del servizio di Igiene Pubblica e del responsabile del servizio di prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ed emessa in data successiva alla pubblicazione sul BUR Calabria della Deliberazione relativa all'approvazione delle Linee guida vincolanti per il riconoscimento dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari;

8. copia del contratto di smaltimento, con ditte autorizzate, dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.

....., li ...../...../...../

*Il Funzionario*  
**Dr. Maria T. Polerà**